

**ATTO N. DD 3909**

**DEL 02/10/2020**

**Rep. di struttura DD-TA1 N. 215**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE  
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA – REGIONE POZZO EX FORNACE SLET, CHIVASSO 3. SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO. SERVIZIO DI SMALTIMENTO. AFFIDAMENTI VARI. CIG 8420219887 SMALTIMENTO - 8420272445 TRASPORTO.  
(U.PR. EURO 225.724,20=).

Premesso che:

- La Società SMC Spa ora SMC Srl con sede Amministrativa in Milano Via Bensi 12/3 è titolare nel territorio del comune di Chivasso, di un complesso di discariche per rifiuti sito in località Regione Pozzo zona ex Fornace Slet, denominate Chivasso 1, 2 e 3, di cui alle specifiche autorizzazioni emesse dalla Provincia di Torino ora Città Metropolitana.
- Nell'anno 2005 in seguito ai periodici controlli svolti dagli Enti di controllo e dalla Provincia di Torino in merito all'attività delle discariche è stata rilevata la presenza del superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 471/99 in riferimento alle concentrazioni di inquinanti nelle analisi delle acque sotterranee.
- Nel corso della procedura, dalla valutazione della documentazione predisposta dal gestore dell'impianto, sono state individuate le discariche denominate Chivasso 1 e 2 quali sorgenti dell'inquinamento rilevato nelle acque sotterranee.
- Con Determinazione Dirigenziale del Comune di Chivasso n. 453 del 18/10/2012 è stata approvata la Fase 1 del Progetto Operativo degli Interventi di Messa in Sicurezza Permanente delle discariche denominate Chivasso 1 e 2 gestite dalla società SMC Spa con sede amministrativa in Milano via Bensi 12/3.
- Con Determinazione Dirigenziale del Comune di Chivasso n. 131 del 22 marzo 2016 è stato approvato l'adeguamento del Progetto Operativo degli Interventi di Messa in Sicurezza Permanente di cui alla Determinazione n. 453 del 18/10/2012.

- Con Decreto n. 67/2018 del 24/07/2018 il Tribunale di Milano ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposta dall'impresa SMC Srl.
- Con Determinazione del Comune di Chivasso n. 588 del 20/09/2017 si è proceduto alla presa d'atto dell'inottemperanza del Progetto Operativo degli Interventi di Messa in Sicurezza Permanente di cui alle citate determinazioni ed alla richiesta alla Regione Piemonte di escussione delle garanzie finanziarie prestate dalla società, relative al progetto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 453 del 18/10/2012 e corrispondente ad € 612.624,43.
- Con nota del 7 dicembre 2017 il Comune di Chivasso ha segnalato al Ministero dell'Ambiente il possibile danno ambientale derivante dalla mancata corretta gestione del complesso delle discariche di Chivasso con richiesta di intervento statale.
- Con D.D. n. 170-16191/2017 del 04/07/2017, la Città Metropolitana di Torino ha emanato il provvedimento di chiusura definitiva della discarica Chivasso 3, contenente le prescrizioni relative alla fase di gestione post operativa.
- Con D.D. n. 196-18871/2017 del 26/07/2017, D.D. n. 223-25522/2017 del 20/09/2017 e D.D. n. 16-737/2018 del 17/01/2018, la Città Metropolitana di Torino ha emanato una serie di provvedimenti di diffida inerenti le modalità di gestione del percolato della discarica Chivasso 3, sulla base di quanto evidenziato nelle relazioni tecniche trasmesse dall'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest;
- Con D.D. n. 190-14891/2018 del 12/06/2018, la Città Metropolitana di Torino ha disposto l'escussione delle garanzie finanziarie relative alla discarica Chivasso 3;
- Con DD n. 327-26908/2018 del 07/11/2018 la somma di Euro 768.804,53 (importo della fideiussione bancaria maggiorato dalla rivalutazione annuale dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita) è stata accertata e riscossa (op. cont. 1568634/2018) sul cap. 9070/2018 (vincolo 662);

Preso atto che:

- La Città metropolitana di Torino ha provveduto ad attivarsi con la Prefettura, la Regione Piemonte, la Città di Chivasso, l'ARPA Piemonte ed il Ministero dell'Ambiente nell'ambito di numerosi incontri tra le parti interessate nelle diverse sedi, al fine di informare tutti gli Enti preposti delle criticità emerse e dei problemi di ordine ambientale, d'igiene e di sicurezza che ne deriveranno.
- La Città metropolitana di Torino ha provveduto inoltre a segnalare alla Regione Piemonte ed al Ministero dell'Ambiente la necessità di individuare le risorse finanziarie necessarie per attivarsi, in caso di ulteriori ritardi da parte della SMC Srl, titolare delle autorizzazioni, negli adempimenti di competenza previsti.
- Il mantenimento dei livelli minimi del battente di percolato all'interno delle discariche in oggetto risulta condizione di sicurezza indispensabile al fine di evitare imminenti situazioni di ulteriori contaminazioni della falda;

- L'insufficiente attività della Società SMC Srl nelle azioni di emungimento e smaltimento del percolato ha portato ad elevati livelli di percolato all'interno dell'intero impianto.
- Durante gli incontri svoltisi in data 6 febbraio ed in data 6 marzo 2019, presso la Prefettura di Torino si sono valutate le soluzioni operative da mettere in atto da parte dei vari soggetti pubblici e privati interessati, al fine di garantire la sicurezza e la corretta gestione dell'impianto, evidenziando la necessità della stipula di un atto di reciproco impegno tra i soggetti medesimi, al fine di mettere in atto, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità, le azioni prioritarie necessarie per garantire condizioni di sicurezza presso le discariche in oggetto;
- Con D.D. 143 - 3813/2019 del 10/04/2019 è stata approvata la "Dichiarazione di reciproco impegno" con Regione Piemonte, Comune di Chivasso, Società SMC Srl e Società SETA Spa;
- nella citata "Dichiarazione di reciproco impegno" si dava atto che era prevista la realizzazione della condotta di raccolta del percolato prodotto dalle discariche Chivasso 1-2 e 3 e relativo allaccio alla fognatura comunale, con tariffazione concordata con il gestore SMAT spa e che tale condotta avrebbe garantito in futuro la continuità dell'asporto del percolato oltre ad una netta riduzione di costi di gestione;
- con la detta Dichiarazione, fra le altre attività, nelle more della realizzazione della predetta condotta di raccolta, l'Amministrazione Comunale di Chivasso si impegnava a provvedere all'affidamento dell'incarico di servizio, ad integrazione dell'attività svolta da SMC srl, per il prelievo e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche Chivasso 1 e 2 e l'Amministrazione della Città Metropolitana si impegnava a provvedere all'affidamento dell'incarico di servizio, ad integrazione dell'attività svolta da SMC srl, per il prelievo e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica Chivasso 3;

Considerato che:

- con DD n. 366-14064/2019 del 30/12/2019 la Città Metropolitana di Torino ha provveduto ad affidare il servizio di prelievo e trasporto di 3.000 t di percolato per un importo di Euro 18.736,83= (comprensiva di Euro 1.090,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 10% per Euro 1.873,68 e, quindi, per complessivi Euro 20.610,51 alla ECOSERVIZI SRL, nonché il servizio di smaltimento del medesimo per un importo di Euro 36.000,00 (oltre IVA 10% per Euro 3.600,00) e, quindi, per complessivi Euro 39.600,00 alla SMAT SPA;
- i citati affidamenti avvenivano "*nelle more della realizzazione del collettore interno ed esterno alle discariche*" (percolato dotto);
- il percolato dotto, anche per effetto del rallentamento delle attività conseguente l'emergenza sanitaria tutt'ora in atto, è attualmente in fase di completamento e, quindi, non è ancora operativo;

Dato atto che

- si rende necessario procedere ad affidare i servizi di prelievo e trasporto, nonché smaltimento, di ulteriori 12.000 t di percolato, sempre nelle more della realizzazione del collettore interno ed esterno alle discariche;
- per lo smaltimento, la SMAT spa – società interamente pubblica, che gestisce la rete fognaria comunale cui sarà allacciata la condotta di raccolta del percolato, in corso di realizzazione, consentendo in futuro la

continuità dell'asporto del percolato - si è resa disponibile -come da comunicazione del 4 settembre 2020- a svolgere il servizio allo stesso prezzo dell'affidamento già effettuato, coincidente peraltro con il prezzo praticato al Comune di Chivasso in regime di convenzione;

- per il prelievo e trasporto, la Città Metropolitana di Torino ha effettuato una indagine informale di mercato tra i seguenti tre operatori economici

CAR-JET DI GANDOLFI CARLA impresa individuale
ECOLOGICA PIEMONTESE srl
TEKNOSERVICE srl

con le seguenti risultanze

CAR-JET DI GANDOLFI CARLA impresa individuale	Ribasso del 21,76%, come da offerta comunicata in data 7 agosto 2020
ECOLOGICA PIEMONTESE srl	Non ha presentato offerta
TEKNOSERVICE srl	Non ha presentato offerta

- con provvedimento n. 3440/2020 del 04/09/2020 è stata approvata la determinazione a contrarre relativamente al servizio di smaltimento (con approvazione del relativo Foglio Patti e Condizioni) e al servizio di prelievo e trasporto (con approvazione dei relativi Foglio Patti e Condizioni ed il DUVRI)
- con il citato provvedimento è stato disposto di procedere, per entrambi gli affidamenti, ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro;

Atteso che:

- le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della L. 23/12/99 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12/07/04 n. 168, convertito con modificazioni in L. 30/07/04 n. 191, al momento attive, non comprendono beni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;
- l'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 espressamente prevede che "i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

Dato atto che che, in relazione al servizio di smaltimento:

- in data 08/09/2020 è stata avviata sul sistema informatico di negoziazione SINTEL la trattativa con un unico operatore economico n. 128664785/2020 diretta esclusivamente al soggetto SMAT spa, Corso XI Febbraio n. 14, 10152 TORINO, P. IVA 07937540016;
- al contratto in oggetto si applicano le condizioni di cui al "Foglio Patti e Condizioni" caricato a sistema, che presenta alcune modifiche di dettaglio e non sostanziali rispetto a quello approvato con la citata D.D. 3440/2020 del 04/09/2020;

- il termine per la presentazione dell'offerta è stato fissato per le ore 18:00 del giorno 21/09/2020 ed entro tale termine il soggetto SMAT spa, Corso XI Febbraio n. 14, 10152 TORINO, P. IVA 07937540016 ha confermato l'offerta comunicata via breve in data 4 settembre 2020 per lo svolgimento del servizio di smaltimento pari a Euro 144.000,00 (oltre IVA 10% per Euro 14.400,00) e, quindi, per complessivi Euro 158.400,00;
- l'offerta presentata risulta congrua;
- l'operatore economico non ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte del servizio ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rilevato che:

- il soggetto economico affidatario risulta in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto
- la regolarità contributiva dell'impresa è stata accertata con esito favorevole come da DURC – con scadenza validità 30/10/2020;
- al presente contratto si applicano i disposti di cui all'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i. e al riguardo l'operatore economico ha inserito nei documenti relativi alla trattativa diretta apposita dichiarazione di impegno all'ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- preventivamente alla stipula del contratto il RUP, Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26, comma 3 L.488/1999 s.m.i.;
- il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/12 del 06/07/12, convertito in L. 135/12 del 07/08/12, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli.

Ritenuto opportuno affidare il servizio di smaltimento del percolato alla ditta SMAT spa, Corso XI Febbraio n. 14, 10152 TORINO, P. IVA 07937540016 per un importo netto di Euro 144.000,00 (oltre IVA 10% per Euro 14.400,00) e, quindi, per complessivi Euro 158.400,00

Dato altresì atto che, relativamente al servizio di prelievo e trasporto:

- in data 07/09/2020 è stata avviata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, la Trattativa Diretta n. 1400707 con un unico operatore economico, diretta esclusivamente alla ditta CAR-JET di Gandolfi Carla, Strada Statale del Sestriere 110, None (TO), P. IVA 06408870019;
- in sede di Trattativa Diretta sono state definite le modalità di presentazione dell'offerta ed è stato allegato il Foglio patti e condizioni a disciplina degli elementi essenziali del contratto;
- il termine per la presentazione dell'offerta è stato fissato per le ore 18.00 del giorno 14/09/2020 ed entro tale termine la ditta CAR-JET di Gandolfi Carla ha confermato l'offerta comunicata via breve in data 7 agosto 2020, con un ribasso del 21,76% pari ad Euro 61.203,82= (comprensiva di Euro 1.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 10% per Euro 6.120,38 e, quindi, per complessivi Euro 67.324,20;
- l'impresa ha indicato in Euro 1.200,00 i costi di sicurezza aziendali;
- l'offerta presentata risulta congrua;
- l'operatore economico non ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte del servizio ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rilevato che:

- la ditta CAR-JET di Gandolfi Carla – Strada Statale del Sestriere 110, None (TO), P. IVA 06408870019 risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura in oggetto come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal fornitore per l'abilitazione al MEPA, prevista dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA e che sono in corso di acquisizione le verifiche per il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese;
- nell'ipotesi di mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti dall'articolo appena indicato, l'affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/90 e s.m.i.
- la regolarità contributiva dell'impresa è stata accertata con esito favorevole come da DURC con scadenza validità 15/10/2020;
- al presente contratto si applicano i disposti di cui all'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i. e al riguardo la ditta CAR-JET di Gandolfi Carla ha inserito nei documenti relativi alla trattativa diretta apposita dichiarazione di impegno all'ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- preventivamente alla stipula del contratto il RUP, Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26, comma 3 L.488/1999 s.m.i.;
- il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/12 del 06/07/12, convertito in L. 135/12 del 07/08/12, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli.

Ritenuto opportuno affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta CAR-JET di Gandolfi Carla – Strada Statale del Sestriere 110, None (TO), P. IVA 06408870019 per un importo netto di Euro 61.203,82= (comprensiva di Euro 1.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 10% per Euro 6.120,38 e, quindi, per complessivi Euro 67.324,20;

Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/16, è il l'Ing. Pier Franco Ariano, Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera - Ufficio Risorse Idriche;
- gli appalti in questione non sono divisibili in lotti in quanto trattasi di servizi omogenei, anche in relazione agli importi degli affidamenti;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8/2020 del 08/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2021-2022 e relativi allegati;
- il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 45/2020 del 28/04/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

**Accertato che** il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

Appurato che:

- la spesa complessiva prevista per i due affidamenti di cui sopra, per un importo complessivo di Euro

225.724,20, trova applicazione mediante prenotazione nel seguente modo:

in favore di SMAT spa, Corso XI Febbraio n. 14, 10152 TORINO, P. IVA 07937540016, relativamente al servizio di smaltimento, CIG 8420219887

- per Euro 110.880,00, sulla Missione/Programma 09/03 - Titolo 1 - Uscite per SPESE CORRENTI del Bilancio di pluriennale 2020-2022 - capitolo 20313/2020 (AV) – Macroaggregato 1030000 - COFOG 05.1 - Transazione Europea 8 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.03.02.99.999 del PEG 2020, previa riduzione del movimento 2020/5738 da Euro 110.880,00 a Euro 0,00
- per Euro 47.520,00, relativo al servizio di smaltimento, CIG 8420219887, sulla Missione/Programma 09/03 - Titolo 1 - Uscite per SPESE CORRENTI del Bilancio di pluriennale 2020-2022 - capitolo 20313/2021 (AV) – Macroaggregato 1030000 - COFOG 05.1 - Transazione Europea 8 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.03.02.99.999 annualità 2021, previa riduzione del movimento 2021/675 da Euro 47.520,00 a Euro 0,00

in favore di CAR-JET di Gandolfi Carla – Strada Statale del Sestriere 110, None (TO), P. IVA 06408870019, relativamente al servizio di prelievo e trasporto, CIG 8420272445

- per Euro 47.126,94, sulla Missione/Programma 09/03 - Titolo 1 - Uscite per SPESE CORRENTI del Bilancio di pluriennale 2020-2022 - capitolo 20313/2020 (AV) – Macroaggregato 1030000 - COFOG 05.1 - Transazione Europea 8 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.03.02.99.999 del PEG 2020, previa riduzione del movimento 2020/5739 da Euro 59.976,84 a Euro 0,00
- per Euro 20.197,26, relativo al servizio di prelievo e trasporto CIG 8420272445, sulla Missione/Programma 09/03 - Titolo 1 - Uscite per SPESE CORRENTI del Bilancio di pluriennale 2020-2022 - capitolo 20313/2021 (AV) – Macroaggregato 1030000 - COFOG 05.1 - Transazione Europea 8 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.03.02.99.999 annualità 2021, previa riduzione del movimento 2021/676 da Euro 25.704,36 a Euro 0,00

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il debito maturerà per Euro 158.006,94 nel 2020 e per Euro 67.717,26 nel 2021;

Visti:

- la L. n. 56 del 07/04/14 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla L. n. 114 del 11/08/14, di conversione del D.L. n. 90 del 24/06/14;
- la competenza all'adozione del presente provvedimento che spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

## **DETERMINA**

1. di approvare, per il servizio di smaltimento del percolato, il Foglio Patti e Condizioni allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta alcune modifiche di dettaglio e non sostanziali rispetto a quello approvato con la citata D.D. 3440/2020 del 04/09/2020;
2. di affidare alla SMAT spa, Corso XI Febbraio n. 14, 10152 TORINO, P. IVA 07937540016, il servizio di

smaltimento del percolato di cui in premessa, per un importo netto di Euro Euro 144.000,00 (oltre IVA 10% per Euro 14.400,00) e, quindi, per complessivi Euro 158.400,00;

3. di affidare alla CAR-JET di Gandolfi Carla – Strada Statale del Sestriere 110, None (TO), P. IVA 06408870019 il servizio di prelievo e trasporto del percolato di cui in premessa, per un importo netto di Euro 61.203,82= (comprensiva di Euro 1.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 10% per Euro 6.120,38 e, quindi, per complessivi Euro 67.324,20;
4. Di dare atto che gli appalti in questione non sono divisibili in lotti in quanto trattasi di servizi omogenei, anche in relazione agli importi degli affidamenti;
5. Di dare atto che gli stessi appalti sono tra di loro interdipendenti e debbono pertanto essere affidati sincronicamente e organicamente;
6. Di dare atto che gli appaltatori, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbligano alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in L. 217/2010, per l'applicabilità della quale gli stessi hanno sottoscritto apposite dichiarazioni inserite nelle trattative SINTEL e MEPA; a tal fine le parti danno atto che i contratti verranno immediatamente risolti qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa.
7. Di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, qualora le imprese affidatarie, in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese a fronte dei presenti affidamenti, non dovessero risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dei presenti affidamenti, ovvero dovessero risultare destinatari di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
8. Di dare atto che i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dal D.lgs 192/2012.
9. Di dare atto che preventivamente alla stipula dei contratti il RUP verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26, comma 3 L 488/1999 e s.m.i.
10. Di dare atto che i contratti saranno risolti di pieno diritto ai sensi dell'art.1 comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L.135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli”.
11. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;
12. Di confermare la spesa sulle scritture contabili dell'Esercizio 2020, ai sensi del D.Lgs 118/11 e s.m.i. (Progetto n. 2020/492);
13. Di applicare, ai sensi del D.Lgs 118/11, la spesa complessiva di Euro 225.724,20 mediante prenotazione



nel seguente modo:

in favore di SMAT spa, Corso XI Febbraio n. 14, 10152 TORINO, P. IVA 07937540016 (cod. forn. 1149), relativamente al servizio di smaltimento, CIG 8420219887

- per Euro 110.880,00, , sulla Missione/Programma 09/03 - Titolo 1 - Uscite per SPESE CORRENTI del Bilancio di pluriennale 2020-2022 - capitolo 20313/2020 (AV) – Macroaggregato 1030000 - COFOG 05.1 - Transazione Europea 8 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.03.02.99.999 del PEG 2020, previa riduzione del movimento 2020/5738 da Euro 110.880,00 a Euro 0,00
- per Euro 47.520,00 , relativo al servizio di smaltimento, CIG 8420219887, sulla Missione/Programma 09/03 - Titolo 1 - Uscite per SPESE CORRENTI del Bilancio di pluriennale 2020-2022 - capitolo 20313/2021 (AV) – Macroaggregato 1030000 - COFOG 05.1 - Transazione Europea 8 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.03.02.99.999 annualità 2021, previa riduzione del movimento 2021/675 da Euro 47.520,00 a Euro 0,00

in favore di CAR-JET di Gandolfi Carla – Strada Statale del Sestriere 110, None (TO), P. IVA 06408870019 (cod. forn. 129139), relativamente al servizio di prelievo e trasporto, CIG 8420272445

- per Euro 47.126,94, sulla Missione/Programma 09/03 - Titolo 1 - Uscite per SPESE CORRENTI del Bilancio di pluriennale 2020-2022 - capitolo 20313/2020 (AV) – Macroaggregato 1030000 - COFOG 05.1 - Transazione Europea 8 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.03.02.99.999 del PEG 2020, previa riduzione del movimento 2020/5739 da Euro 59.976,84 a Euro 0,00
- per Euro 20.197,26, relativo al servizio di prelievo e trasporto CIG 8420272445, sulla Missione/Programma 09/03 - Titolo 1 - Uscite per SPESE CORRENTI del Bilancio di pluriennale 2020-2022 - capitolo 20313/2021 (AV) – Macroaggregato 1030000 - COFOG 05.1 - Transazione Europea 8 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.03.02.99.999 annualità 2021, previa riduzione del movimento 2021/676 da Euro 25.704,36 a Euro 0,00

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23/12/99 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12/07/04 n. 168, convertito con modificazioni in L. 30/07/04, n. 191.

Torino, 02/10/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

## FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

### **SERVIZIO DI SMALTIMENTO PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO DI CASTIGLIONE TORINESE DEI RIFIUTI LIQUIDI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE INDUSTRIALI TRAMITE AUTOBOTTE CIG 8420272445**

Il presente foglio patti e condizioni disciplina il contratto relativo allo smaltimento presso l'impianto di depurazione centralizzato di Castiglione T.se dei rifiuti liquidi costituiti da acque reflue industriali tramite autobotte prelevate dalla discarica Chivasso 3

#### **PREMESSO CHE**

- Città Metropolitana di Torino intende conferire, a mezzo di impresa affidataria, presso l'impianto di depurazione SMAT di Castiglione T.se, 12.000 t del percolato prodotto dalla discarica esaurita per rifiuti non pericolosi sita in Località Fornace Slet/ Regione Pozzo – 10034 Chivasso (TO);
- SMAT, a seguito di verifiche sulla qualità dei reflui, consente il conferimento a smaltire i percolati prodotti dalla discarica "Chivasso 3" per rifiuti speciali non pericolosi sita in Regione Pozzo ex Fornace Slet – 10034 Chivasso, per un volume complessivo pari a 12.000 t.
- L'attività di conferimento e smaltimento dei bottini di percolato è limitata al periodo necessario a consentire la realizzazione, collaudo ed attivazione del collegamento tra la rete di raccolta del percolato interna all'area delle discariche e il collettore della pubblica fognatura.
- Entrambe le condotte sono in corso di realizzazione e pertanto il presente contratto potrà essere risolto all'avvenuto allacciamento dello scarico; il quantitativo oggetto del presente contratto potrà pertanto variare in diminuzione, secondo le reali necessità che si presenteranno nel corso della gestione del servizio. Si evidenzia quindi che la stima è indicativa e non vincolante e per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non avrà diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

#### **ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente affidamento.

#### **ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Città Metropolitana di Torino, a mezzo di impresa affidataria, conferisce, per un volume complessivo massimo di 12.000 t, all'impianto di depurazione della SMAT, sito in Via Po n. 2 – 10090 Castiglione T.se (TO) i rifiuti, costituiti da acque reflue, provenienti dalla discarica "Chivasso 3," sita in Regione Pozzo - Chivasso, in fase di gestione post operativa dal mese di luglio 2017, fatto salvo quanto prescritto dal successivo articolo.

Detti rifiuti sono codificati con il codice CER 19.07.03: "percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02", ai sensi della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

### ART. 3 – LIMITI QUALITATIVI DEI REFLUI CONFERITI

I reflui conferiti all'impianto di depurazione di Castiglione Torinese dovranno rispettare i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 (vds. Allegato sub 1), per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli previsti dalla tabella sottostante, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 152/06 e successive modificazioni, per i quali è fissato il seguente limite:

PARAMETRO	u.m.	LIMITE
COD	mg/l	≤ 3.500
BOD <sub>5</sub>	mg/l	≤ 2.800
Azoto ammoniacale come NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg/l	≤ 2.000
Azoto nitroso	mg/l	≤ 30
Tensioattivi totali	mg/l	≤ 25
Solfuri	mg/l	≤ 10
Ferro come Fe	mg/l	≤ 40
Cloruri come Cl <sup>-</sup>	mg/l	≤ 2.500
Boro	mg/l	≤ 20
zinco	mg/l	≤ 5
Cloro attivo	mg/l	≤ 1

con limite quantitativo complessivo di 12.000 tonnellate.

### ART. 4 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO

Città Metropolitana di Torino si impegna ad avvalersi di vettori in possesso di esplicita licenza, rilasciata da SMAT, per il conferimento di liquami con autobotte all'impianto di depurazione. Con la stipula del presente affidamento la Città Metropolitana di Torino dichiara di conoscere ed approvare gli artt. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 61 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato di SMAT (Allegato in estratto sub 2 alla presente Convenzione). Nella documentazione di accompagnamento come produttore del rifiuto non potrà essere il trasportatore.

### ART. 5 – PROGRAMMAZIONE

Il calendario di consegne dovrà essere definito e concordato con il Servizio Ambientale LRC - FD – [servizio.ambientale@smatorino.it](mailto:servizio.ambientale@smatorino.it) – (tel. 011 4645.1389/1541/1534 ).

In caso di emergenza, e su richiesta formale, SMAT si impegna a valutare la possibilità di derogare al programma di cui sopra ed a ricevere ulteriori carichi rispetto a quelli programmati, sempre nel rispetto delle condizioni di ottimale funzionamento del processo e della quantità massima contenuta nell'autorizzazione provinciale al trattamento di SMAT.

### ART. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO, PAGAMENTI

Il corrispettivo del servizio di smaltimento è computato in € 12,00 per ciascuna tonnellata di refluo trattato, per un importo complessivo di €. 144.000,00 oltre IVA 10% per €. 14.400,00 e, quindi, per complessivi €. 158.400,00.

Nel caso si verifichi un superamento dei limiti prescritti dal precedente art. 3, si applicherà quanto previsto dall'art. 61 del citato Regolamento del Servizio Idrico Integrato di SMAT.

Agli importi derivanti andrà aggiunta l'aliquota I.V.A. di legge.

## **ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La richiesta di pagamento potrà essere presentata mensilmente, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale.

La fattura dovrà riportare gli estremi del CIG

La fattura elettronica dovrà essere trasmessa al Codice Univoco Ufficio che è il seguente:

- Città Metropolitana di Torino
- Codice Ipa: cmt0
- Codice Univoco Ufficio: HYFLUX
- Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO DI CASTIGLIONE T.SE DEI RIFIUTI LIQUIDI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE INDUSTRIALI TRAMITE AUTOBOTTE
- CIG: 8420272445

La Città Metropolitana procederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla verifica del regolare svolgimento del servizio, nonché di verifica della regolarità contributiva ed in caso di sospensione del procedimento di verifica e/o di irregolarità a seguito della messa a disposizione della fattura elettronica da parte del fornitore, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale.

## **ART. 8 – DURATA**

La durata dell'appalto è di 20 settimane circa con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio e termine non posteriore al 30/06/2021: il contratto di servizio potrà essere risolto come già indicato in premessa.

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 8, comma 1 lett. a) del d.l. 16/07/2020 n. 76, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Alla data del 30/06/2021 il contratto scadrà automaticamente senza necessità di preventiva disdetta, né comunicazione preventiva.

## **ART. 9 – SOSPENSIONE - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

SMAT si riserva di sospendere temporaneamente la ricezione del rifiuto in qualsiasi momento, dandone motivata comunicazione, senza che la Città Metropolitana di Torino possa pretendere risarcimenti o liquidazione di danni a qualsiasi titolo.

SMAT si riserva altresì la facoltà di interrompere il servizio qualora ricorrano motivi di ordine tecnico o di tutela della salute pubblica e negli ambienti di lavoro, a seguito di emanazioni di norme in materia, e/o di modifica delle condizioni previste dalle specifiche autorizzazioni e/o comunicazioni relative all'impianto di depurazione di Castiglione T.se, da parte di Enti/Autorità, che contrastino con quanto regolamentato nel presente atto, ovvero nel caso di conferimento di percolati con caratteristiche quantitative o qualitative non corrispondenti a quanto previsto dall'art. 3; SMAT si riserva di addebitare a Città Metropolitana di Torino i costi relativi agli eventuali danni causati agli impianti ed ai processi depurativi o comunque derivanti dal mancato rispetto da parte di Città Metropolitana di Torino delle clausole contrattuali.

SMAT si riserva infine di interrompere il servizio in caso di ritardato o mancato pagamento da parte di Città Metropolitana di Torino dei compensi di cui la precedente art. 7.

## **ART. 10 – SICUREZZA E AMBIENTE**

In conformità con la normativa vigente, D. Lgs. 152/06, la Città Metropolitana di Torino si impegnerà a conferire presso l'impianto di trattamento, rifiuti di cui al CER 190703 "percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02".

SMAT si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli in ingresso impianto e/o presso i centri di raccolta e di rifiutare i carichi.

Qualora dovessero rilevarsi ripetute non conformità del rifiuto, SMAT si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto.

Città Metropolitana di Torino rimane unico responsabile dell'adozione di tutte le misure di sicurezza e protezione della salute dei lavoratori adibiti a tutte le attività di raccolta, trasporto e scarico presso l'impianto.

Città Metropolitana di Torino dovrà uniformarsi altresì a tutte le direttive del responsabile SMAT ed alle indicazioni che dovessero venire impartite per particolari esigenze di servizio.

#### **ART. 11 – SANZIONI**

In caso di inosservanza dei limiti di accettabilità di cui all'art. 3 della presente Convenzione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 61 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato di SMAT.

#### **ART. 12 – CONTROVERSIE**

Qualora tra le Parti dovessero sorgere contestazioni, dispute e divergenze nella interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, ciascuna Parte potrà, non appena ragionevolmente possibile, notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze, precisandone la natura e l'oggetto; le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

Qualora detta composizione non sia raggiunta, la controversia verrà devoluta alla competenza del Foro di Torino ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra competenza territoriale.

#### **ART. 13 – ONERI CONTRATTUALI**

Tutte le spese, le tasse, le imposte relative alla presente Convenzione siano esse presenti o future, sono a carico dell'affidatario.

#### **Art. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipula del contratto avverrà con le forme previste dall'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA**

Si dà atto che preventivamente alla stipula del contratto il RUP o il Dirigente competente verificherà il rispetto dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 e s.m.i..

Il contratto è soggetto alla clausola risolutiva ex art. 1 comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli.

#### **ART. 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010 N. 187, convertito in L. 217/2010, per l'applicabilità della quale lo stesso ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata agli atti; a tal fine le parti danno atto che il contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa.

#### **ART. 17 PRIVACY**

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE del 27/04/2016 (GDPR), che i dati personali forniti sono necessari per la gestione del servizio in oggetto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura della Direzione della Città metropolitana di Torino.

Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.

Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città metropolitana di Torino, e il responsabile designato del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza dei Siti Produttivi.

#### **ART. 18 – GARANZIE**

Ai sensi dell'art 103 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 non viene richiesta la garanzia definitiva, in considerazione della comprovata solidità dell'operatore economico. L'affidatario deve tenere conto di quanto sopra nell'effettuazione dell'offerta, migliorando in tal senso il prezzo di aggiudicazione.

#### **ART. 19 – CLAUSOLE FINALI**

La presente Convenzione sostituisce ogni precedente intesa, anche verbale, tra le Parti in relazione al suo oggetto.

Ogni eventuale modifica alla presente Convenzione dovrà essere stipulata per iscritto ed essere sottoscritta dai rappresentanti, debitamente autorizzati dalle Parti.

#### **ART. 20 – COMUNICAZIONI**

Le Parti convengono che ogni nota e/o comunicazione tra le stesse e relativa alla Convenzione, sarà effettuata nei confronti delle seguenti unità e ai seguenti indirizzi, che le Parti si riservano di variare previa comunicazione scritta all'altra Parte:

##### **per Città Metropolitana di Torino**

Ing. Pier Franco Ariano

Funzione: Dirigente Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

Indirizzo: Corso Inghilterra, 7

Tel: 011-8616952

e-mail: [pierfranco.ariano@cittametropolitana.torino.it](mailto:pierfranco.ariano@cittametropolitana.torino.it)

##### **per SMAT S.p.A.**

Dott. Armando Quazzo

Funzione: Dirigente Sviluppo & Marketing

Indirizzo: C.so XI febbraio 14 – 10152 Torino (TO)

Tel: 011 4645210 – 4645211

e-mail: [armando.quazzo@smatorino.it](mailto:armando.quazzo@smatorino.it)

**Allegato sub 1**

**Tabella 3 Allegato n. 5 Parte Terza del Decreto Legislativo 03/04/06 n. 152**  
**Scarico in rete fognaria**

n	Parametro	u.m.	conc.
1	<i>pH</i>	--	5,5-9,5
2	<i>Temperatura</i>	°C	(1)
3	<i>Colore</i>	--	non percettibile con diluizione 1:40
4	<i>Odore</i>	--	non deve essere causa di molestie
5	<i>Materiali grossolani</i>	--	Assenti
6	<i>Solidi sospesi totali</i>	mg/l	≤200
7	<i>BOD<sub>5</sub> (come O<sub>2</sub>)</i>	mg/l	≤250
8	<i>COD (come O<sub>2</sub>)</i>	mg/l	≤500
9	<i>Alluminio</i>	mg/l	≤2,0
10	<i>Arsenico</i>	mg/l	≤0,5
11	<i>Boro</i>	mg/l	≤4
13	<i>Cadmio</i>	mg/l	≤0,02
14	<i>Cromo totale</i>	mg/l	≤4
15	<i>Cromo VI</i>	mg/l	≤0,20
16	<i>Ferro</i>	mg/l	≤4
17	<i>Manganese</i>	mg/l	≤4
18	<i>Mercurio</i>	mg/l	≤0,005
19	<i>Nichel</i>	mg/l	≤4
20	<i>Piombo</i>	mg/l	≤0,3
21	<i>Rame</i>	mg/l	≤0,4
22	<i>Selenio</i>	mg/l	≤0,03
24	<i>Zinco</i>	mg/l	≤1,0
25	<i>Cianuri totali (come CN)</i>	mg/l	≤1,0
26	<i>Cloro attivo libero</i>	mg/l	≤0,3

  

n	Parametro	u.m.	conc.
27	<i>Solfuri (come H<sub>2</sub>S)</i>	mg/l	≤2
28	<i>Solfiti (come SO<sub>3</sub>)</i>	mg/l	≤2
29	<i>Solfati come (SO<sub>4</sub>)</i>	mg/l	≤1000
30	<i>Cloruri</i>	mg/l	≤1200
31	<i>Fluoruri</i>	mg/l	≤12
32	<i>Fosforo totale (come P)</i>	mg/l	≤10
33	<i>Azoto ammoniacale (come NH<sub>4</sub>)</i>	mg/l	≤30
34	<i>Azoto nitroso (come N)</i>	mg/l	≤0,6
35	<i>Azoto nitrico (come N)</i>	mg/l	≤30
36	<i>Grassi e oli animali/vegetali</i>	mg/l	≤40
37	<i>Idrocarburi totali</i>	mg/l	≤10
38	<i>Fenoli</i>	mg/l	≤1
39	<i>Aldeidi</i>	mg/l	≤2
40	<i>Solventi organici aromatici</i>	mg/l	≤0,4
41	<i>Solventi organici azotati</i>	mg/l	≤0,2
42	<i>Tensioattivi totali</i>	mg/l	≤4
43	<i>Pesticidi fosforati</i>	mg/l	≤0,10
44	<i>Pesticidi totali (esclusi i fosforati)</i>	mg/l	≤0,05
	<i>tra cui:</i>		
45	<i>-aldrin</i>	mg/l	≤0,01
46	<i>-dieldrin</i>	mg/l	≤0,01
47	<i>-endrin</i>	mg/l	≤0,002
48	<i>-isodrin</i>	mg/l	≤0,002
49	<i>Solventi clorurati</i>	mg/l	≤2

				<b>5</b>	<b>Saggio di tossicità acuta (2)</b>	<b>mg/l</b>	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale
				<b>0</b>			

- (1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperature dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
- (2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.



**ESTRATTO DA**  
**REGOLAMENTO**  
**DEL**  
**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**SEZIONE RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE: norme contrattuali relative alla raccolta ed al trattamento delle acque reflue urbane.**

....*Omissis*....

**ARTICOLO 52 - Acque reflue conferite agli impianti: tipologie di rifiuti e materiali ammessi**

Come disposto dal comma 3 dell'art. 110 del D. Lgs 152/2006, previa comunicazione all'Autorità competente da parte di SMAT, possono essere conferiti per il trattamento presso gli impianti principali abilitati a svolgere tale servizio, tramite autobotti e/o condotte dedicate, i rifiuti liquidi e materiali appartenenti alle sotto elencate categorie:

1. Rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura.
2. Rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 3 dell'art. 100 del D. Lgs 152/06.
3. Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

I rifiuti liquidi/materiali di cui al presente articolo sono ammessi solo se prodotti nell'ambito territoriale ottimale n. 3 di cui alla L. R. 20.01.1997 n. 13, oppure da altro Ambito territoriale sprovvisto di impianti adeguati.

SMAT, previa comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 110, D. Lgs 152/06, può consentire il conferimento, presso gli impianti di depurazione minori, unicamente dei rifiuti di cui al punto 2) originati nel Comune ove è ubicato l'impianto, ovvero da altri Comuni limitrofi, compatibilmente con la residua capacità di trattamento dell'impianto stesso, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, del D. Lgs 152/2006.

Come previsto dal comma 2 dell'art. 110 del D. Lgs 152/2006, SMAT può consentire presso gli impianti principali il conferimento di altri rifiuti liquidi, anche provenienti da comuni non compresi nell'ATO 3, limitatamente a tipologie e quantitativi autorizzati espressamente dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi della parte seconda, titolo III-bis o della parte quarta del D. Lgs 152/2006, nel rispetto di specifiche procedure di accettazione e gestione nonché dei valori limite di accettabilità stabiliti.

**ARTICOLO 53 - Qualificazione del trasportatore per il conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti**

Il conferimento presso gli impianti di depurazione a mezzo di autobotti può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed in regola con gli adempimenti richiesti per l'iscrizione all'Albo.

Le ditte di autotrasporto per poter conferire agli impianti del Servizio Idrico Integrato dovranno dotarsi dell'apposita licenza valida per un periodo di quattro anni, che viene rilasciata dalla SMAT, a seguito della presentazione di una specifica domanda. Le spese di rilascio della licenza sono a carico del richiedente.

Con la presentazione della domanda l'istante si impegna a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento in materia di conferimenti di rifiuti agli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato.

Non sono ammessi scarichi a mezzo autobotti nei pozzetti lungo le reti fognarie consortili e comunali.

#### **ARTICOLO 54 - Convenzione per il trattamento di rifiuti/materiali presso gli impianti autorizzati**

I conferimenti dei materiali di cui all'art. 52, punti 2) e 3), se provenienti da comuni aderenti all'ATO 3, sono sempre ammessi presso gli impianti autorizzati a riceverli ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 152/2006 nei limiti quantitativi consentiti dalla capacità residua dell'impianto.

I conferimenti di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue industriali sono ammessi, compatibilmente con la capacità residua dell'impianto a condizione che sia stipulata con il produttore apposita convenzione nella quale vengono stabiliti i limiti di accettabilità in termini qualitativi e quantitativi tali da non compromettere il rispetto delle norme di emissione dello scarico terminale di acque reflue urbane. Tale convenzione vincola il produttore del rifiuto conferito al rispetto dei limiti di accettabilità ivi stabiliti e stabilisce le condizioni economiche per il servizio di ricevimento e trattamento.

Il produttore, per poter conferire agli impianti del Servizio Idrico Integrato, deve produrre come omologazione del rifiuto:

- una relazione sul ciclo produttivo che origina le acque reflue/rifiuti liquidi oggetto della convenzione, specificando il codice C.E.R. del rifiuto;
- la classificazione di non pericolosità del rifiuto e la caratterizzazione analitica comprovante il rispetto dei limiti stabiliti nella convenzione firmata da un tecnico abilitato, salvo eccezioni motivate in base alle caratteristiche del rifiuto;
- la dichiarazione relativa alle sostanze pericolose di cui all'Allegato 4 del presente Regolamento.

È onere del produttore fornire periodicamente, con la frequenza specificata nella convenzione, nuovi certificati analitici attestanti la non pericolosità del rifiuto e che i rifiuti liquidi conferiti rispettano i limiti qualitativi previsti dalla convenzione.

SMAT stabilisce l'importo da corrispondere per l'istruttoria relativa all'attivazione ed al rinnovo della convenzione e può richiedere, nell'ambito della convenzione, la stipula da parte del richiedente di idonea polizza fideiussoria, di entità commisurata al quantitativo ed alla tipologia dei rifiuti da trattare.

#### **ARTICOLO 55 - Documentazione per i conferimenti diretti presso gli impianti**

Il produttore ed il trasportatore che conferiscono agli impianti acque reflue/rifiuti liquidi sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D. Lgs 152/06.

#### **ARTICOLO 56 – Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti.**

SMAT fornisce indicazioni su orari, modalità e tipologia di conferimenti presso gli impianti abilitati al ricevimento di rifiuti liquidi a mezzo autobotte. Lo scarico deve essere effettuato autonomamente, di norma mediante manichetta diametro max 150 mm. nell'apposito punto di immissione localizzato in testa all'impianto, alla presenza di personale incaricato da SMAT.

#### **ARTICOLO 57 – Acque reflue/rifiuti liquidi conferiti agli impianti: controlli e campionamenti**

È facoltà del Gestore del Servizio Idrico Integrato eseguire, all'atto del conferimento dei rifiuti, mediante personale tecnico incaricato, controlli sia documentali che visivi/olfattivi/strumentali relativi alle caratteristiche del rifiuto.

Nel caso dei conferimenti a mezzo autobotte presso impianti di depurazione con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, in considerazione del ridotto impatto volumetrico che detti rifiuti hanno rispetto al volume di acque reflue afferenti all'impianto di depurazione, i controlli vengono eseguiti di norma mediante verifica documentale, e verifica delle caratteristiche macroscopiche del rifiuto, ovvero presenza di fasi oleose, odore di idrocarburi o di solventi.

Quando il controllo rileva una palese non conformità del rifiuto conferito, SMAT si riserva di respingere il carico, dandone evidenza sulla documentazione di accompagnamento, di cui vorrà conservata copia fotostatica. In caso di reiterate anomalie o non conformità si potrà sospendere o anche revocare al trasportatore la licenza per il conferimento a mezzo autobotte.

Inoltre per i rifiuti di cui al punto 2) dell'art. 52, il trasportatore dovrà appurare, prima di eseguire le operazioni di carico del refluo presso il mittente, la natura del rifiuto da aspirare accertandosi che lo stesso risulti costituito unicamente da acque reflue domestiche. SMAT potrà procedere a verifiche presso il mittente.

In ogni caso il personale incaricato da SMAT può prelevare campioni del refluo nel corso dello scarico. Quando il campionamento ha lo scopo di verificare la rispondenza del rifiuto conferito ai valori limite stabiliti in convenzione, al vettore viene consegnata copia del verbale di prelievo controfirmato dal vettore stesso, unitamente ad una eventuale aliquota del campione, se richiesta dal trasportatore; viene altresì data comunicazione scritta al produttore del rifiuto circa luogo, data e ora di inizio delle analisi.

#### **ARTICOLO 58 - Responsabilità nel corso dei conferimenti.**

SMAT declina ogni responsabilità per qualsivoglia incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e di scarico e per eventuali danni occorsi all'automezzo o al personale della Ditta che effettua il conferimento.

#### **ARTICOLO 59 -Sanzioni per inottemperanza delle norme per gli scarichi di acque reflue per immissioni di acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio di aree esterne nelle reti fognarie per le acque reflue urbane**

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute del D.Lgs. 152/06 che prevedono l'applicazione pecuniarie di cui all'art. 133 del medesimo decreto. SMAT provvederà a determinare l'importo della sanzione, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato 6 del presente Regolamento in base alle disposizioni di cui agli articoli 135, 136 del citato decreto, come applicate dalla normativa regionale del Piemonte.

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nell'art. 137 del D.Lgs. 152/06 che prevedono l'applicazione di sanzioni di tipo penale, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

....*Omissis*....

#### **ARTICOLO 60 –Provvedimenti amministrativi**

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate all'articolo precedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, SMAT adotta i provvedimenti amministrativi di propria competenza.

#### **ARTICOLO 61 –Sanzioni relative al conferimento di acque reflue/rifiuti liquidi agli impianti**

Il superamento dei limiti in concentrazione stabiliti dalle convenzioni di cui al precedente art. 54, o comunque il conferimento di acque reflue/rifiuti liquidi non corrispondenti a quanto previsto dall'art. 52 del presente Regolamento potrà comportare:

- a) qualora i superamenti riscontrati siano unicamente riferiti a sostanze non pericolose (non comprese nella tabella 5 dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/06 e successive modifiche o nelle tabelle 1/A ed 1/B dell'allegato 1 alla parte terza del medesimo decreto), verrà applicata al produttore una penalità pari a 10 volte il corrispettivo del carico non conforme. Qualora venga dimostrato che la responsabilità della non conformità è da attribuirsi al trasportatore, la penalità sarà applicata a quest'ultimo;
- b) Per superamenti di parametri relativi a sostanze pericolose, oltre alla penalità di cui al punto a),
  - alla ditta di autotrasporto la sospensione della convenzione per il conferimento presso l'impianto fino a 30 giorni di calendario, o nei casi di reiterati superamenti o di maggior gravità la revoca della licenza;
  - al produttore del rifiuto la sospensione della convenzione per il conferimento presso l'impianto per un periodo di tempo commisurato all'entità ed alla tipologia del superamento e alle frequenze dei conferimenti stessi, o, in caso di ripetuti superamenti il divieto di conferimento.

SMAT si riserva comunque di rivalersi sui responsabili per eventuali danni arrecati alle strutture od ai processi depurativi.

....*Omissis*....

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 3909 DEL 02/10/2020**

Modifica Prenotazione N°: 2020/5738/1

Descrizione: SMALTIMENTO PERCOLATO QUOTA 2020

Importo riduzione/aumento (€): -110.880,00

Importo iniziale (€): 110.880,00

Cap.: 20313 / 2020 - ALTRI SERVIZI PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EX ART. 28 D.LGS. 22/1997 FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 7642 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 05.1 - Trattamento dei rifiuti

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0903 - Rifiuti

UEB: 0

CIG: 8420219887

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Modifica Prenotazione N°: 2020/5739/1

Descrizione: TRASPORTO PERCOLATO QUOTA 2020

Importo riduzione/aumento (€): -59.976,84

Importo iniziale (€): 59.976,84

Cap.: 20313 / 2020 - ALTRI SERVIZI PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EX ART. 28 D.LGS. 22/1997 FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 7642 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 05.1 - Trattamento dei rifiuti

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0903 - Rifiuti

UEB: 0

CIG: 8420272445

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 3909 DEL 02/10/2020**

Prenotazione N°: 2020/6117

Importo (€): 110.880,00

Cap.: 20313 / 2020 - ALTRI SERVIZI PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EX ART. 28 D.LGS. 22/1997 FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 7642 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 05.1 - Trattamento dei rifiuti

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0903 - Rifiuti

UEB: 0

CIG: 8420219887

Soggetto: Cod. 1149

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Prenotazione N°: 2020/6118

Importo (€): 47.126,94

Cap.: 20313 / 2020 - ALTRI SERVIZI PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EX ART. 28 D.LGS. 22/1997 FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 7642 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 05.1 - Trattamento dei rifiuti

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0903 - Rifiuti

UEB: 0

CIG: 8420272445

Soggetto: Cod. 129139

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 3909 DEL 02/10/2020**

Modifica Prenotazione N°: 2021/675/1

Descrizione: SMALTIMENTO PERCOLATO QUOTA 2021

Importo riduzione/aumento (€): -47.520,00

Importo iniziale (€): 47.520,00

Cap.: 20313 / 2021 - ALTRI SERVIZI PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EX ART. 28 D.LGS. 22/1997 FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 7642 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 05.1 - Trattamento dei rifiuti

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0903 - Rifiuti

UEB: 0

CIG: 8420219887

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Modifica Prenotazione N°: 2021/676/1

Descrizione: TRASPORTO PERCOLATO QUOTA 2021

Importo riduzione/aumento (€): -25.704,36

Importo iniziale (€): 25.704,36

Cap.: 20313 / 2021 - ALTRI SERVIZI PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EX ART. 28 D.LGS. 22/1997 FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 7642 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 05.1 - Trattamento dei rifiuti

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0903 - Rifiuti

UEB: 0

CIG: 8420272445

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 3909 DEL 02/10/2020**

Prenotazione N°: 2021/702

Importo (€): 47.520,00

Cap.: 20313 / 2021 - ALTRI SERVIZI PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EX ART. 28 D.LGS. 22/1997 FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 7642 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 05.1 - Trattamento dei rifiuti

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0903 - Rifiuti

UEB: 0

CIG: 8420219887

Soggetto: Cod. 1149

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Prenotazione N°: 2021/703

Importo (€): 20.197,26

Cap.: 20313 / 2021 - ALTRI SERVIZI PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EX ART. 28 D.LGS. 22/1997 FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 7642 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 05.1 - Trattamento dei rifiuti

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0903 - Rifiuti

UEB: 0

CIG: 8420272445

Soggetto: Cod. 129139

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi